



Acc. n° 1

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **TRA**

L'Università degli studi di Messina (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Messina, piazza Pugliatti, 1, C.F.80004070837, rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, domiciliato per la carica presso la medesima Università.

### **E**

La FIRE GROUP S.P.A., (di seguito denominata "FIRE") con sede legale in Via Feltre n.75 MILANO, P.I. 05472110963, rappresentata dal Dott. BOMMARITO Sergio, nato a Messina il 04/08/1957 e domiciliato per la carica presso la sede legale.

### **PREMESSO**

- Che l'Università degli studi di Messina, tramite il Centro di Orientamento e Placement (C.O.P.), eroga i servizi relativi all'orientamento in entrata, in itinere e in uscita, all'accompagnamento e intermediazione al lavoro;
- che le Università sono autorizzate a svolgere attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. 276/2003, come modificato dalla legge n. 111 del 2011 ed esplicitato nella circolare ministeriale del 4 agosto 2011;
- che l'attività di intermediazione è definita all'art 2 lett. b) del d.lgs. 276/2003 come: *"l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro ... dell'orientamento professionale;*



*della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo";*

- che è primario interesse dell'Università potenziare i servizi di orientamento e placement;
- che l'attivazione di servizi di intermediazione in collaborazione con altri attori pubblici e privati del mercato del lavoro può migliorare l'efficacia delle azioni di intermediazione e potenziare lo sviluppo di politiche attive del lavoro;
- che un rapporto sinergico tra l'Università ed altri attori pubblici e privati del mercato del lavoro, attraverso l'individuazione di strumenti e modalità operative condivise, può produrre un miglioramento dell'occupabilità nel territorio ed una migliore spendibilità delle competenze possedute dai giovani;

### **CONSIDERATO**

- che l'orientamento permanente è riconosciuto come diritto fondamentale di ogni persona, costituzionalmente riconosciuto (artt. 4, 34 e 35 c.2 della Costituzione della Repubblica italiana) e riveste un ruolo chiave nelle strategie di istruzione e formazione avviate a partire dal 2000 a livello europeo dal Processo di Lisbona;
- che le Linee guida sull'orientamento permanente individuano, tra gli obiettivi specifici, quello di "favorire e sostenere l'occupabilità ed i percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo, rafforzando nei giovani e negli adulti autonomi processi di conoscenza delle proprie attitudini e competenze e della loro spendibilità nei contesti occupazionali locali, nazionali ed europei";
- che per il raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato, le linee guida favoriscono "lo sviluppo coordinato dei servizi per il lavoro con l'intervento coordinato ed unitario di tutti i soggetti ed i servizi", ovvero richiedono interventi volti a migliorare il livello di scambio e la collaborazione interdisciplinare tra gli operatori dell'orientamento ed i soggetti pubblici e privati;



TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti concordano quanto segue:

**ART. 1 (oggetto del protocollo)**

1.1. Oggetto del Protocollo d'intesa è la proficua e continuativa collaborazione tra le parti per la promozione di iniziative di orientamento ed intermediazione, ispirato ad un principio di sussidiarietà che possa ottimizzare la transizione scuola/università/lavoro.

1.2. L'accordo prevede, nello specifico, la possibilità per studenti e laureati dell'Ateneo messinese di conoscere, anche attraverso il contatto diretto, la mission e la realtà organizzativa aziendale nonché partecipare a laboratori, iniziative e selezioni organizzate di concerto con la FIRE ed il Centro Orientamento e Placement dell'Università;

**Art. 2 (obblighi delle parti e modalità operative)**

2.1. Nel quadro del presente accordo, le parti si impegnano a progettare e realizzare:

- a. azioni comuni di orientamento allo studio e al lavoro, rivolte a giovani studenti e laureati dell'Ateneo messinese che prevedano, grazie all'interazione con la FIRE, approfondimenti sul MdL;
- b. percorsi di formazione e di accrescimento delle competenze individuali, attraverso la realizzazione di specifici laboratori di orientamento, su tematiche d'interesse aziendale (comunicazione, privacy, negoziazione etc.);
- c. *recruiting day* e momenti di contatto diretto fra studenti/laureati ed l'impresa, anche al fine di promuovere specifica domanda di lavoro;
- d. azioni congiunte di formazione al lavoro, di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, previa partecipazione a specifici laboratori organizzati di concerto con gli uffici del C.O.P., altre misure di politica attiva che possano favorire l'occupabilità e l'occupazione dei giovani.



2.2. Nell'ambito dell'attività di intermediazione le parti si impegnano a promuovere ogni opportunità di formazione e lavoro. A tal fine le parti utilizzeranno, di volta in volta, gli strumenti più idonei (organizzazione di laboratori esperienziali e di eventi di orientamento, recruiting day, attivazione di tirocini curriculari e di orientamento e formazione, contratti di apprendistato, etc.), fermo restando la necessità che ogni attività di orientamento, accompagnamento al lavoro e incrocio domanda/offerta si concluda con una reportistica finale che consenta ai sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa un attento monitoraggio della stessa.

2.3. Nell'ambito dell'attività orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro, le parti si impegnano nel promuovere ed organizzare iniziative volte a consentire ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel MdL. Si impegnano, altresì, ad analizzare la possibilità di giungere ad una modalità condivisa e coerente con le disposizioni normative di certificazione dell'acquisizione di quest'ultime.

2.4. Le modalità di esecuzione del presente accordo, in particolare tempi e strumenti utili alla realizzazione di quanto sopra descritto, saranno concordate tra le parti in funzione delle specifiche esigenze.

2.5. Per l'individuazione delle modalità operative e per l'esecuzione del presente accordo, L'Università affida la direzione ed il coordinamento delle attività oggetto dell'intesa al Prof. Dario Caroniti, presidente del C.O.P.

2.6. La FIRE S.P.A. individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il proprio referente.

2.7. Entrambe le parti, per lo svolgimento delle attività suddette, si impegnano a mettere a disposizione le proprie strutture e attrezzature.

### **Art. 3 (oneri finanziari)**

3.1. La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati dalle strutture organizzative di ciascuna Parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.



#### **Art. 4 (durata)**

4.1. Il presente accordo ha la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

4.2. Esso potrà essere rinnovato alla scadenza alle medesime condizioni su formale richiesta di una delle Parti, da inviare tre mesi prima della scadenza.

#### **Art. 5 (recesso)**

5.1. Le Parti si riservano il diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 (trenta) giorni quando, a loro insindacabile giudizio, ritengano che l'attività oggetto della convenzione stessa non possa essere continuata o portata a termine.

#### **Art. 6 (modifiche)**

6.1. Ogni modifica al presente atto dovrà essere stipulata in forma scritta a pena di nullità.

#### **Art. 7 (sicurezza)**

7.1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente protocollo.

#### **Art. 8 Trattamento dati personali**

8.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

#### **Art. 9 (norme finali)**

9.1. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione la questione sarà in prima istanza definita tramite tentativo di



conciliazione fra le Parti. Ove ciò non fosse possibile il foro competente sarà quello di Messina.

9.2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Per l'Università  
Il Rettore  
Prof. Pietro Navarra

Per la FIRE S.P.A  
Il Legale Rappresentante  
Dott. \_\_\_\_\_